

DELIBERAZIONE N. 120 adottata il 12/08/2020

Seduta del 12/08/2020 con inizio alle ore 10:00 in Videoconferenza

OGGETTO: ADEGUAMENTO PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2020 -2022 ALLE PREVISIONI DEL DECRETO MINISTERIALE 17.03.2020 ADOTTATO IN ESECUZIONE DELL'ART. 33 COMMA 2 DEL DL 34/2019.

Presiede la seduta il ViceSindaco ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina
Partecipa il Segretario Generale Dott. MENDICINO Giuseppe

All'appello risultano:

IMERI Juri Fabio	Sindaco	Assente
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina	Vice Sindaco	Presente
MANGANO Basilio Antonino	Assessore	Presente
NISOLI Alessandro	Assessore	Presente
PEZZONI Giuseppe	Assessore	Presente
VAILATI Sabrina	Assessore	Assente

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19";

VISTA la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento";

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, è ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;

RICHIAMATO l'art. 73 rubricato (*Semplificazioni in materia di organi collegiali*) del dl 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

PREMESSO che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- a norma dell'art. 1, comma 102, Legge 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e s.m.i.;
- l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

- con il Decreto dell'8 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione; le linee di indirizzo emanate dal Ministero per la Semplificazione indicano le modalità con cui determinare la dotazione organica nel limite di spesa potenziale ed in particolare: partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto; successivamente si dovrà verificare che la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite non superi, per gli enti locali, il valore medio della spesa del personale sostenuta nel periodo 2011-2013;

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., approvata da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 31/03/2020, è inferiore alla media delle spese di personale del triennio 2011-2013, ovvero a € 6.915.429,20;

VISTI:

- i commi 557, 557-bis, 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;
- l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;
- l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e s.m.i., che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;
- l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui «Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over»;
- l'art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19/06/2019, che ha introdotto una sospensione, per il triennio 2019-2021, dell'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria previste e disciplinate dall'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, prima di attivare una procedura concorsuale;
- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta nuove disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria; il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio in previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia

demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i Comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

- il Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 108 del 27-4-2020 avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- la circolare esplicativa adottata il 8/06/2020 di concerto tra il ministero dell'interno, dell'economia e finanze e della funzione pubblica in materia di assunzioni di personale;

EFFETTUATE le verifiche contabili secondo i criteri previsti nel predetto D.M e circolare esplicativa e verificato che questa Amministrazione si trova nella posizione intermedia –Ente fra le due soglie-, come da prospetto allegato e che il D.M. in tali fattispecie prevede: "I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato";

ATTESO che:

- con propria deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 19/02/2020 è stata ridefinita la macro struttura organizzativa dell'Ente;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 03.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- è stata effettuata dai dirigenti, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come da dichiarazioni agli atti e da quanto attestato dai dirigenti non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come già riportato nella propria deliberazione n. 45 del 31/03/2020;
- con propria deliberazione n. 162 del 18/12/2019 è stato approvato il piano delle azioni positive triennio 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;
- con deliberazione della G.C. n. 47 in data 3/04/2020 è stato adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2020/2022;
- sono stati rispettati i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, comma 1-quinquies d.l. 113/2016, modificato dall'art. 1, comma 904 della Legge n. 145/2018); la norma stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto; impone altresì il divieto di stipulare

contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo;

- l'Amministrazione non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- dalla documentazione agli atti comunali non risultano mancate certificazioni di crediti nei confronti delle PPAA ex art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2019-ultimo rendiconto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/06/2020, al netto delle spese escluse dal computo, è inferiore a € 6.915.429,20, che rappresenta il limite della media del triennio 2011-2013 ex art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il rapporto dipendenti popolazione (al 31/12/2019 popolazione residente n.30.724 e n. 160 dipendenti) risulta inferiore al parametro di riferimento di cui al decreto ministeriale del 10 aprile 2017, attestandosi su 1/193, anziché 1/146, previsto dal D.M. per la fascia demografica in cui ricade il Comune di Treviglio;
- la consistenza del personale in servizio, alla data di approvazione della presente deliberazione, è di n. 160 unità, inquadrate nei vari profili professionali, in relazione alle varie funzioni da espletare di cui n. 1 unità - dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del TUEL;

RICORDATO che dalla limitazione assunzionale sono escluse le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo, per le quali il Comune di Treviglio risulta scoperto di n. 1 unità a seguito di cessazione di personale nel corso del 2019; è stata stipulata una convenzione ex art. 11 Legge n. 68/1999 e s.m.i. con l'ufficio collocamento mirato territoriale per la copertura del posto mediante concorso esclusivamente riservato. E' in corso la procedura per la copertura del posto;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 50, comma 1, del CCNL 21/05/2018 che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce: "gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e ss. Del D.Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia";

VISTO l'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 concernente il principio contabile applicabile alla programmazione dell'Ente tra cui quella delle risorse umane;

DATO atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e richiamato, al riguardo, integralmente il contenuto della deliberazione n. 45 del 31/03/2020;

ATTESO che:

- sia la programmazione triennale sia, nel suo ambito, la programmazione annuale devono essere collegate al monitoraggio della funzionalità complessiva della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'Ente e alla soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata;
- per le amministrazioni pubbliche, infatti, la determinazione del fabbisogno di personale deve tener conto, quale elemento basilare, della garanzia dei servizi all'utenza, del controllo del territorio e della pianificazione delle attività e della performance;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 45 del 31/03/2020 con la quale è stata approvata la programmazione del piano del fabbisogno di personale per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 ed è stata contestualmente approvata la dotazione organica dell'Ente;

CONSIDERATO che nella predetta programmazione del fabbisogno di personale si faceva salva la sua rideterminazione in relazione alle disposizioni limitative in materia a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema vincolistico generale di cui all'art. l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019;

VISTO il parere n. 74/2020 della Corte dei Conti Lombardia nel quale i magistrati contabili hanno sottolineato la natura di spartiacque delle nuove norme e l'impossibilità di far sopravvivere il PTFP adottato in precedenza a valle dell'entrata in vigore delle nuove regole;

RITENUTO pertanto di procedere alla riapprovazione/adeguamento del piano triennale di fabbisogni del personale, in considerazione delle nuove disposizioni richiamate, dando atto che tale programmazione sarà rivista in funzione di eventuali nuove disposizioni, limitazioni e/o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale nonché a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo, modifica delle previsioni di entrata corrente nei singoli anni considerati rispetto alla spesa e alle cessazioni che si verificheranno;

VISTI E RICHIAMATI i recenti orientamenti delle sezioni regionali Corte dei Conti –Sezione Controllo Emilia Romagna n. 32/2020, Sezione Controllo per la Campania, n. 111/2020, Sezione di Controllo Toscana n. 61/2020 riguardo alle norme contenute nel DM 17/03/2020;

VISTO il prospetto allegato al presente atto sub "A", nel quale è indicato il calcolo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, come previsto dall'art. 2 del DM, da cui risulta che l'Ente, in quanto "tra due soglie", può incrementare la spesa di personale entro il limite del rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato;

CONSIDERATO che:

- risulta possibile confermare il programma delle assunzioni 2020 già precedentemente definite con propria deliberazione n. 45 del 31/03/2020 in quanto compatibili con il predetto limite ed in quanto decorrenti nella parte finale dell'anno 2020;
- risulta possibile confermare altresì il programma delle assunzioni 2021-2022, fatta salva la verifica dei parametri negli anni interessati secondo le nuove regole del DM;

DATO ATTO che le seguenti assunzioni programmate nel 2020 sono già state ultimate, prima della pubblicazione del D.M.:

- N. 1 cat. C al profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Contabile;
- N. 1 cat. C al profilo professionale di Agente di Polizia Locale ;

VALUTATO, altresì, che il piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150);

VISTO infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, prot. n. 34889 del 6/08/2020, agli atti d'ufficio;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI RIAPPROVARE, a seguito della pubblicazione delle nuove norme in materia, più sopra richiamate, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2020/2022, come da allegato alla presente delibera composto dai seguenti prospetti:

- il prospetto allegato "sub A" nel quale è indicato il calcolo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità da cui risulta che l'Ente, in quanto "tra due soglie", può incrementare per il corrente anno la spesa di personale entro il limite del *rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato*;

- il prospetto riepilogativo "sub B" delle assunzioni anno 2020 incluse quelle già effettuate ovvero:

- N. 1 cat. C al profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Contabile;

- N. 1 cat. C al profilo professionale di Agente di Polizia Locale ;

e di quelle programmate per gli anni 2021 e 2022, fatta salva la verifica dei parametri negli anni interessati secondo le nuove regole del DM;

DI CONFERMARE la dotazione organica già approvata con la precedente deliberazione n. 45/2020, nel limite massimo di spesa potenziale, predisposta secondo le linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicate sulla G.U. del 27 luglio 2018, dando atto che la spesa per il personale in servizio e per le assunzioni programmate 2020 è inferiore al limite di spesa determinato per il triennio 2011-2013;

DI DARE ATTO che la spesa relativa al presente piano deve trovare capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2020 e di dare mandato a tal fine al servizio Personale e al Servizio Contabilità dell'Ente di monitorarne costantemente gli importi affinché non si superi il limite previsto come calcolato secondo le regole del D.M. Del 17/03/2020; allo stesso modo, per gli anni 2021 e 2022, la spesa dovrà trovare capienza nei capitoli di spesa del personale, previa verifica dei parametri secondo le regole del nuovo DM in materia;

DI TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U.;

DI CONFERMARE integralmente il contenuto della deliberazione n. 45/2020 per quanto riguarda le assunzioni flessibili;

DI FAR PRESENTE che si procederà all'adeguamento del piano dei fabbisogni in linea con la normativa vigente in relazione all'effettiva cessazione del personale a vario titolo;

DI STABILIRE che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale e di invio al SICO (www.sico.tesoro.it);

DI DEMANDARE al Dirigente Responsabile del Servizio Personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento;

DI DARE ATTO che, stante la grave situazione di emergenza derivante dalla pandemia da coronavirus, covid-19, la seduta Giunta Comunale si è svolta in videoconferenza mediante collegamento da remoto ex art. 73, DL n. 18 del 17 marzo 2020;

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di avviare celermente le procedure concorsuali correlate.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il ViceSindaco ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina

Il Segretario Generale Dott. MENDICINO Giuseppe